



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N. 231

**approvato dall'Assemblea dei Soci in data
27.10.2017**

Global Work srl

sede legale: Via Cellaro s.n.c., 03039, Sora (FR)

sede operativa: Via Scaffa, n° 16, 03033, Arpino (FR)

Tel e Fax: +39 0776 812915 – mail: info@global-work.it

Pec: globalwork@arcmediapec.it

P.Iva 02713740609

INDICE

PARTE GENERALE

	Pag.
DEFINIZIONI	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	7
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	8
2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	10
2.1 Global Work S.r.l.	10
2.2 Modello di Governance	11
2.3 Principi etici	11
2.4 Assetto organizzativo della Società	11
2.5 Funzione del modello	12
2.6 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	14
2.7 Modifiche e integrazioni del Modello	15
2.8 Verifica sui sistemi di controllo e sul piano generale dell'efficacia del Modello	16
3. ORGANO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)	18
3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno	18
3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza interno (OdV)	19
3.3 L'attività di Reporting nei confronti degli organi societari	20
3.4 L'OdV di GLOBAL WORK nell'ambito dell'attività di controllo e coordinamento dell'OdV di GLOBAL WORK	21
4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA	22
4.1 Selezione del personale	22
4.2 Formazione del personale	22
4.3 Selezione dei collaboratori esterni	23
4.4 Informativa ai collaboratori esterni	23
4.5 Obblighi di vigilanza	23

5.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV	24
5.1	Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi	24
5.2	Modalità delle segnalazioni	25
5.3	Sistema di deleghe	26
6.	SISTEMA DISCIPLINARE	27
6.1	Principi generali	27
6.2	Sanzioni per i Dipendenti	27
7.	ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	30
7.1	Misure nei confronti degli Amministratore e dei Soci	30
7.2	Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni	30
7.3	Misure nei confronti dei componenti dell'OdV	30
8.	VERIFICHE PERIODICHE	31
9.	MODELLO E CODICE ETICO	31

PARTE GENERALE
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali

DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e successive modifiche e integrazioni;

REATI PRESUPPOSTO: reati per i quali la SOCIETÀ può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti apicali e/o dai soggetti in posizione subordinata;

AREE A RISCHIO: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione di reati;

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società;

CODICE ETICO: il codice etico adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Global Work S.r.l. in data 27 ottobre 2017

ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187- quinquies del TUF;

SOCIETÀ: GLOBAL WORK S.r.l.;

MODELLO: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;

SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della SOCIETÀ, anche in forza di un contratto di lavoro subordinato;

SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato non apicale, di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato e i soggetti esterni alla SOCIETÀ ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei SOGGETTI APICALI ;

PROSSIMI CONGIUNTI: il coniuge, i figli, anche adottivi, le sorelle e i fratelli, i genitori, ogni altra persona legata da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo, nonché qualsiasi altra persona convivente da più di un anno;

DESTINATARI DEL MODELLO o DESTINATARI: i soggetti, così come indicati nel punto 3.2 del presente MODELLO, nei riguardi dei quali trova applicazione il MODELLO;

ORGANISMO o ODV: Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 5 del presente MODELLO;

DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli;

COLLABORATORI: soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale;

CONSULENTI: i soggetti esterni alla Società che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale;

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DATORE DI LAVORO, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione;

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il LAVORATORE o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il LAVORATORE presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

FORNITORI: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di partner

LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 definite da Confindustria in vari aggiornamenti successivi;

PARTNER: i soggetti che agiscono da intermediari tra GLOBAL WORK S.r.l. e qualsiasi terza parte nel settore pubblico o privato e che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

- sono in grado di influenzare la condotta e/o le decisioni di una terza parte a favore di GLOBAL WORK S.r.l. a causa, per esempio, dell'attività esercitata per conto della Società o della posizione/rapporti nei confronti della terza parte;

- percepiscono un compenso o altri vantaggi economici (comprese eventuali riduzioni di prezzo) da GLOBAL WORK S.r.l

IL D.LGS. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

A tale riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo generano, per l'ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1, del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente, ai

sensi dell'articolo 26 *“impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei “reati d'impresa”.

Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti si rinvia all'Allegato A.

1.2 L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È, infine, previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

2.1 GLOBAL WORK S.r.l.

La SOCIETA' è un'azienda di diritto italiano leader nella progettazione di impianti di video sorveglianza, allarmi e sistemi antintrusione, altresì nella installazione e manutenzione di impianti elettrici, civili ed industriali e di impianti speciali, nonché nella installazione e manutenzione di impianti TLC, in particolare reti in fibra ottica, progettazione di punti diffusione WIFI, progettazione e realizzazione di impianti domotici per uso privato.

La Società, grazie a partnership con Aziende Leader, ha realizzato i progetti costruttivi degli impianti speciali quali: controllo accessi, antincendio, antintrusione e video sorveglianza di una nuova Stazione ad "Alta Velocità". Per conto delle Pubbliche Amministrazioni ha collaborato e realizzato infrastrutture di video sorveglianza complesse con remotizzazione e gestione del flusso video presso le autorità competenti, gestendone la manutenzione ed il supporto al personale degli enti fornendo loro le competenze tecniche necessarie all'utilizzo del sistema. Inoltre ha realizzato strutture di copertura WIFI e ponti di comunicazione ad High Speed per l'interscambio dei flussi con le banche dati.

La Global Work S.r.l., oltre alla progettazione, si occupa di installazione e manutenzione di impianti di allarme, di video sorveglianza, di impianti di Pubblica Illuminazione, di reti in fibra ottica, di impianti citofonici e videocitofonici e di protezione antincendio.

Il sistema di gestione aziendale della Global Work ha per oggetto la creazione e la strutturazione di servizi su misura ed a misura delle necessità dei propri clienti al fine di soddisfare i requisiti minimi di rapidità e capacità distributiva, richiesti pressoché quotidianamente sia dai Clienti e sia dai Fornitori, con l'intento dichiarato di sviluppare un sistema di miglioramento continuo della filiera e di integrare i requisiti iniziali con gli altri che via via si renderanno necessari o verranno esplicitamente richiesti dai soggetti interessati o dalle esigenze del mercato di riferimento.

La sede legale della Global Work S.r.l. è a Sora (Fr), Via Cellaro snc (PEC: globalwork@arcmediapec.it) e vi è n. 1 unità locale:

1. Ad **Arpino** (FR), Via Scaffa n.11 ove vi è un magazzino, l'unità locale operativa e l'ufficio amministrativo

Ai fini della predisposizione del presente modello, Global Work S.r.l. ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

2.2 Modello di *governance* della SOCIETÀ

La Global Work è una società a responsabilità limitata che può essere rappresentata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un amministratore unico.

Attualmente la società è rappresentata da un Amministratore Unico, nella persona del Sig. Pierpaolo Gradogna, il quale è investito di ogni potere di amministrazione della Società.

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico.

2.3 Principi etici

Come indicato nel CODICE ETICO, la Società deve operare nel rispetto delle norme vigenti e delle Procedure aziendali che vengono emanate nel tempo.

I valori fondamentali (principi etici) su cui si basa l'attività della SOCIETÀ' sono:

Valore strategico delle risorse umane

Qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati Redditività

Integrità

Conflitto di interessi Imparzialità

Riservatezza e tutela della privacy Responsabilità individuale

Trasparenza della contabilità

2.4. Assetto Organizzativo della Società

I Responsabili dell'attività sono i due **soci**, Sigg.ri Pierpaolo Gradogna e Juri Pantanella, che si sono così suddivisi rispettivamente le responsabilità e le aree di attività come segue:

- 1) Amministratore unico con funzione di direzione amministrativa e finanziaria e gestione della privacy e della Qualità, datore di lavoro per la sicurezza e l'ambiente;
- 2) RSPP esterno: Rea Emanuel
- 3) direzione commerciale: Juri Pantanella

Un Responsabile di Magazzino è presente nella suddetta unità locale.

Il **Responsabile di magazzino** supervisiona le attività lavorative della Società, compatibili con le sue funzioni e consistenti in:

- a) controllo materiali in carico e riscontro con la relativa documentazione;
- b) inventario magazzino;
- c) scarico materiale dal magazzino e attribuzione agli stessi della dislocazione sui vari cantieri;
- d) consegna materiale ai dipendenti;
- e) richieste all'ufficio acquisti per l'approvvigionamento dei materiali

La direzione ha formalizzato **un organigramma** preciso delle funzioni aziendali ritenute necessarie, in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità. L'incarico di assicuratore qualità è stato ufficializzato in forma scritta come le altre funzioni in un mansionario individuale.

Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

- a) stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione;
- b) stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create;
- c) informare l'Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed accettazione dello stesso.

Il mansionario si considera accettato e funzionante a partire dalla data apportata al fondo dello stesso e si considera in vigore permanentemente fino a quando una delle due parti non desideri apportare modifiche.

L' **Assicuratore della Qualità** (AQ) ha il compito preciso di gestire la parte documentale ed applicativa pratica del presente Sistema di Gestione, segnalando alla direzione tutte le eventuali anomalie, non conformità e necessità di aggiornamento/miglioramento. La funzione AQ non sostituisce in alcun caso nei loro compiti dirigenziali e decisionali specifici la Direzione e il Responsabile di Magazzino, che continuano ad assolvere normalmente ciascuno i propri compiti.

Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio

2.5 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la conseguente elaborazione di principi comportamentali e procedurali ad esse connessi, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di GLOBAL WORK nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da GLOBAL WORK in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui GLOBAL WORK intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati o gli Illeciti;
- ⇒ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- ⇒ l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate a livello di Gruppo - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;

- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- ⇒ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.6 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

GLOBAL WORK ha provveduto ad effettuare un'analisi volta ad individuare le caratteristiche specifiche della struttura aziendale e delle attività concretamente esercitate al fine di adottare un Modello che potesse costituire espressione di una valutazione ad hoc della Società.

In particolare l'identificazione delle Aree a Rischio, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- esame della documentazione aziendale;
- interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale della Società. Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare una serie di Aree a Rischio da cui è scaturita l'adozione di un Modello costituito, nella sua versione attuale, da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di Reato ed Illecito contemplate nel Decreto.

Rispetto ai Reati ed Illeciti indicati all'Allegato A, si precisa che GLOBAL WORK, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto necessario adottare le Parti Speciali relative ai Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché predisporre

un'apposita Parte Speciale relativa ai Reati transnazionali, preferendo mapparli congiuntamente alle fattispecie di Reato contenute nelle Parti Speciali di interesse.

A tal fine giova sottolineare infatti che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati e applicati dalla Società sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

E' demandato all'Amministratore Unico di GLOBAL WORK, in virtù della delega a lui conferita da parte dell'Assemblea dei Soci, di integrare il presente Modello in una successiva fase con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.7 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'Assemblea dei Soci" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico, in virtù della delega a lui conferita dall'Assemblea dei Soci di GLOBAL WORK.

È, inoltre, riconosciuta all'Amministratore Unico di GLOBAL WORK la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali .

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente all'Assemblea dei Soci.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV di GLOBAL WORK all'Assemblea dei Soci o all'Amministratore Unico (in relazione alle modifiche di sua competenza).

2.8 Verifica sui sistemi di controllo e sul piano generale dell'efficacia del Modello

All'OdV di GLOBAL WORK è attribuito il compito di dare impulso e di verificare l'applicazione del Modello nell'ambito della Società al fine di assicurarne una corretta ed effettiva attuazione, con la possibilità di effettuare direttamente specifiche azioni di controllo sulle singole attività. In particolare all'OdV di GLOBAL WORK è riconosciuto il potere di:

- dare impulso alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso.

ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)

3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento – e considerando le dimensioni della Società, è stato deciso nell'ambito di GLOBAL WORK che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura mono personale

Il soggetto che di volta in volta andrà a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo saranno individuati con delibera dell'Assemblea dei Soci.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stata ricostituito.

Il componente dell'OdV dovrà possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto interno alla struttura aziendale, egli deve altresì godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale e essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo

svolto. In ogni caso, per l'attività svolta nell'ambito dell'ODV, non possono in nessun caso essere configurati come dipendenti da organi esecutivi;

- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV sia presente un soggetto con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

È pertanto rimesso al suddetto componente, il compito di svolgere - come OdV - le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'OdV, nella sua composizione mono personale, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)

All'OdV di GLOBAL WORK è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di GLOBAL WORK il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale (“*controllo di linea*”); il che conferma l’importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con il management e con le altre funzioni aziendali - qualora istituite - per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l’OdV di GLOBAL WORK viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All’OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato;
- Condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

3.3 L’attività di *reporting* nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all’OdV di GLOBAL WORK due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con l’Amministratore Unico;

b) la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Assemblea dei Soci

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di GLOBAL WORK potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di GLOBAL WORK trasmette all'Amministratore Unico un *report* scritto sull'attuazione del Modello.

3.4 L'OdV di GLOBAL WORK nel sistema di controllo e verifica sul piano generale

L'ODV deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'ODV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla SOCIETÀ con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'ODV.

All'ODV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Selezione del personale

GLOBAL WORK istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Amministratore Unico secondo le indicazioni fornite dalle strutture competenti all'aggiornamento, vigilanza e controllo sul Modello stesso e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- A. OdV: seminario iniziale volto alla illustrazione delle procedure aziendali interne adottate da GLOBAL WORK e alla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali della Società; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.
- B. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente e responsabili interni: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in azienda.
- C. Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in azienda.

In aggiunta a tali attività, con cadenza almeno annuale, l'Amministratore Unico propone un piano di formazione all'OdV, il quale ne verifica la qualità dei contenuti.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale degli Esponenti Aziendali e delle specifiche Aree a Rischio nelle quali essi operano.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito dell'Amministratore Unico informare l'OdV sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.

4.3 Selezione di Collaboratori Esterni

GLOBAL WORK adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

4.4 Informativa ai Collaboratori Esterni

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

Potranno essere altresì forniti ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Global Work S.r.l. sulla base del presente Modello organizzativo contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

4.5 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV , secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 5.2, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti. In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Da un lato, tale obbligo trova attuazione nell'istituzione da parte di GLOBAL WORK di flussi di *reporting* che con cadenza periodica ciascun Responsabile Interno trasmette all'OdV affinché questi disponga di informazioni utili e tempestive per essere costantemente in grado di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.

Tali flussi di *reporting* possono essere così classificati:

- Violazioni del Modello;
- Funzionamento e aggiornamento del Modello;
- Efficacia del Modello.

Tali flussi di *reporting* potranno anche essere formalizzati tramite la compilazione di apposite schede che GLOBAL WORK elaborerà secondo le esigenze del caso.

Dall'altro gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti

qualora tali indagini coinvolgano GLOBAL WORK o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili delle Direzioni aziendali della Capogruppo che svolgano, sulla base di accordi contrattuali, determinate attività in nome e per conto della Società, e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore Unico eventuali modifiche della lista sopra indicata ai punti n.1 e 2.

5.2 Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni avverranno come segue:

- se un Esponente Aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.
- l'OdV di GLOBAL WORK valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto ai successivi capitoli 6 e 7;

- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta. L'OdV di GLOBAL WORK agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni di cui al paragrafo 5.1 direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del Canale Dedicato di cui al successivo punto;
- è prevista l'istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale Dedicato”) da parte dell'OdV di GLOBAL WORK, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@globalwork.it oppure tramite posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Modello 231 di Global Work S.r.l. c/o Global Work S.r.l.: Via Scaffa n° 16 – 03033 Arpino (Fr).

Ogni violazione dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato ai successivi capitoli 6 e 7.

5.3 Sistema delle deleghe

L'OdV, infine, deve essere informato sul sistema delle deleghe adottato da GLOBAL WORK.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 25 "Provvedimenti disciplinari" e "Criteri di correlazione").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei “Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari vigenti in GLOBAL WORK e richiamati dal CCNL, in conformità alle politiche aziendali di Gruppo si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

Il Dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo” di cui al punto 6 del paragrafo I dei suddetti criteri di correlazione.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA

Il Dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo” prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata, ai sensi di quanto previsto al punto 7 del paragrafo II dei suddetti criteri di correlazione.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE

Il Dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di GLOBAL WORK arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti

dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”, ai sensi di quanto previsto al punto 1 del paragrafo III dei suddetti criteri di correlazione.

4) Incorre nei provvedimenti del TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Dipendente che:

- adottati, nell’espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto al punto 1,3,4,5,7 del paragrafo IV dei suddetti criteri di correlazione.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Dipendente che:

- adottati, nell’espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell’Ente nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l’azienda ai sensi di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo V dei suddetti criteri di correlazione.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in GLOBAL WORK, in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale competente,

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'Amministratore Unico.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 *Misure nei confronti dell'Amministratore Unico e dei Soci*

In caso di violazione del Modello da parte dei soci e/o dell'Amministratore Unico di GLOBAL WORK o nel caso di loro sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'OdV di GLOBAL WORK dovrà darne tempestiva informazione all'intera Assemblea dei Soci e all'Amministratore Unico della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalle vigenti normative.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o socio condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'Assemblea dei Soci come sopra indicato.

7.2 *Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni*

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello ai medesimi applicabili potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

E' in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.3 *Misure nei confronti dei componenti dell'OdV*

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente l'Amministratore Unico e l'Assemblea dei Soci: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati e degli eventi considerati rischiosi.

Come esito della verifica, verrà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Unico di GLOBAL WORK S.r.l. (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

9. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;

il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle Disposizioni del Decreto medesimo)

PARTE SPECIALE

DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Premessa alla Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello Organizzativo presenta:

1. la descrizione delle **fattispecie di reato** richiamate dal D.Lgs. 231/01;
2. ipotesi concrete (casistica) delle **modalità e delle forme attraverso cui tali reati potrebbero effettivamente verificarsi** ;
3. l'analisi delle **aree e processi organizzativi sensibili** (a rischio di reato fra quelli indicati dal D.Lgs. 231/01);
4. l'analisi delle **funzioni / posizioni organizzative sensibili** (a rischio di reato fra quelli indicati dal D.Lgs. 231/01);
5. l'indicazione dei **protocolli di controllo per la prevenzione del rischio di reato** (dettagliati in **protocolli già in essere** al momento della pubblicazione del Modello e **protocolli da integrare**);

Per facilitare la lettura e la comprensione del documento abbiamo articolato questi contenuti in specifici capitoli, corrispondenti alle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto:

- Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale C – Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale E – Delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale F – Reati Societari;
- Parte Speciale G – Delitti contro la personalità individuale;
- Parte Speciale H – Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale I – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita;
- Parte Speciale L – Delitti in violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale M – Altri reati.

Le premesse sono completate con uno schema riassuntivo delle **aree e processi organizzativi sensibili** nonché delle **funzioni / posizioni organizzative sensibili**; è inoltre esplicitato l'elenco dei **protocolli generali di controllo**, cioè i protocolli validi e funzionali indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area di reato.

1. Attività e Processi organizzativi sensibili

Per maggior chiarezza, le attività e processi sono raggruppati per le tipologie di reato indicate dal D. Lgs. 231/01.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate
- Procedure per gare d'appalto o acquisizione di forniture
- Procedure di selezione del personale o per l'assegnazione di incarichi

- Procedura per la richiesta di doti a favore dei cittadini
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscali
- Attività finalizzata alla realizzazione operativa dei servizi affidati All'ASC.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Ogni attività aziendale che utilizza a supporto:

- sistemi informatici (computer e server interno);
- sistemi telematici (internet).

Delitti di criminalità organizzata

- Atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte dell'ASC;
- Nomina della figura di direzione generale da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- Gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- Costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Ricezione ed emissione di fatture / note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere (in particolare contratti d'appalto ed affitto)
- Richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici
- Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa
- Attività di comunicazione esterna e marketing

Reati societari

Costruzione e redazione di:

- bilancio d'esercizio;
- relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione);
- altre comunicazioni sociali (in particolare Piano Programma e bilancio pluriennale di previsione previsti dal DPR 902/86 denominato *Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali*).
- Redazione delle relazioni o altre comunicazioni da Revisore dei Conti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda

Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro

- Attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex Legge 81/2008.
- Attività collegate all'inserimento di soggetti in tirocinio in contesti esterni all'Azienda

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Ricezione e contabilizzazione di denaro proveniente da sponsorizzazioni o donazioni
- Gestione dell'acquisto di beni, servizi e lavori per l'Azienda

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Attività di gestione della comunicazione organizzativa e più in particolare nella gestione del sito internet dell'Azienda
- Attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda
- Attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa
- Organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Azienda

2. Funzioni e Posizioni organizzative sensibili

- Amministratore Unico
- Componenti dell'Assemblea dei Soci
- Revisore dei Conti
- Collaboratori e personale dipendente
- Referente servizi informatici/informativi
- Impiegati amministrativi
- Tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di servizi ed interventi
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Commissari per le gare d'appalto, selezioni del personale e per l'assegnazione di incarichi. Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni di che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).
- Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito.

1. Protocolli di controllo generali

Di seguito sono indicate le procedure **generali di controllo che** all'interno dell'organizzazione sono considerati validi indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area di reato.

Segregazione dei compiti

La Global Work S.r.l. adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da più soggetti in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione ed individuino le diverse responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'ente in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

Regolamentazione

La Global Work S.r.l. ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell'Azienda.

Sono in particolare presenti:

- Il **Codice Etico e di Comportamento della Società** approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27.10.2017
- il **Sistema Disciplinare**

4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si riportano nei diversi capitoli i singoli reati (in *corsivo*) contemplati nel D.Lgs. 231/2001, dettagliando ove il caso gli elementi essenziali che identificano la fattispecie (in tondo) e di seguito l'identificazione delle potenziali aree di rischio e protocolli di controllo.

PARTE SPECIALE A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Premessa

Per **Pubblica Amministrazione** si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Pubblici Ufficiali sono nominati "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". La norma precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

La **pubblica funzione amministrativa**, si esplica attraverso il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. In particolare:

- il *potere deliberativo* è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica.

Sono quindi Pubblici Ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione;

- il *potere autoritativo* si esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di rilasciare 'concessioni' ai privati. In questo caso Pubblico Ufficiale chi è preposto ad esercitare tale potere.

- il *potere certificativo* consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente".

Incaricati di un Pubblico Servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", cioè "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In questo caso, non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un'attività non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell'atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi.

Reato***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da CE;
- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità previste.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici**Esempi di possibile realizzazione di reato.**

- a fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento da parte di un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento per altra attività o acquisizione di altro bene.
- in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal momento in cui lo si è presentato, e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, l'Azienda potrebbe modificare in parte o in toto il tipo di azione progettuale.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione esecutiva di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabile Area interessata dall'attività
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio

Protocolli di controllo specifici**· Protocolli già in essere:**

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico
- Completa collaborazione all'attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dell'Ente pubblico finanziatore
- Applicazione integrale del *Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia*
- Rispetto del D.Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata
- Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari"

Reato

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da CE;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni dovute

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316-bis), non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute all'ente pubblico.
- Nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio, la rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori).

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabile Area interessata dall'attività
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio.

Protocolli di controllo specifici

· *Protocolli già in essere:*

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico

· *Protocolli da integrare:*

- In caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, viene anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni prodotte.

Reato

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della propria posizione o del proprio potere,
- la costrizione o l'induzione a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- In occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, il responsabile unico del procedimento (RUP) o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche l'ASC
- In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Direttore o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche l'ASC.
- In occasione della richiesta di dote scuola, dote formazione o dote lavoro alla Regione per conto di un cittadino, potrebbe verificarsi che un operatore di ASC costringa o induca l'utente o un suo familiare a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche l'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Procedure per gare d'appalto o acquisizione di forniture
- Procedure di selezione per l'acquisizione di personale o per l'assegnazione di incarichi
- Procedura per la richiesta di dote a favore di un cittadino.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Impiegati amministrativi e gestionali
- Commissari per le gare d'appalto e selezioni del personale e per l'assegnazione di incarichi
- Responsabili, e operatori incaricati della richiesta delle doti.

Protocolli di controllo specifici

· *Protocolli già in essere:*

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.
- Applicazione piena del *Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia*
- Rispetto della D.Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata.

· *Protocolli da integrare*

- Predisposizione di dichiarazione-tipo, da firmare a cura delle figure nominate come commissari di gare o selezioni, che impegna al pieno rispetto del Codice Etico dell'Azienda.

Reati

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena e della reclusione fino a un anno.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da sei a venti anni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- In svariate attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori dell'ASC, in quanto incaricati di pubblico servizio, è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Azienda.
- referenti dell'ASC potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto del pubblico servizio affidato all'ASC.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative.

Protocolli di controllo specifici

· *Protocolli già in essere:*

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali da parte del Revisore Unico dei Conti.
- Applicazione del *Regolamento per la ricerca e selezione del personale*.
- Applicazione del *Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia*.
- Rispetto della D.Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata.

Reati

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie dei reati sono:

- il compimento, da parte di un incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo).
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell'offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- In svariate attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori dell'ASC, in quanto incaricati di pubblico servizio, è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Azienda.
- referenti dell'ASC potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto del pubblico servizio affidato all'ASC

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative.

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali da parte del Revisore Unico dei Conti.
- Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive.
- Applicazione del *Regolamento per la ricerca e selezione del personale*.
- Applicazione del *Regolamento per "L'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia"*.
- Rispetto della D.Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata

Reato

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa fattispecie non costituisce un'area di rischio di reato per l'ASC, poiché i suoi responsabili ed operatori non hanno rapporti diretti con le figure previste dall'articolo.

Reati

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell'articolo 640 c.p. ; viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche).

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di EP, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di EP, potrebbe accadere che si rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà.
- Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di EP, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di EP, potrebbe accadere che soggetti che collaborano o sono in contatto con l'ASC rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà, appoggiandosi nella realizzazione di tale azione alla struttura dell'ASC.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
 - Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

Reato**Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici**Esempi di possibile realizzazione di reato**

- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l'alterazione di dati contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, o la modificazione di dati fiscali/previdenziali dell'azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale

- Referente servizi informatici/informativi.

Protocolli di controllo specifici

· Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico (da parte del referente servizi informatici/informativi).

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

Reati**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena e della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo.

La sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3).

- l'acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- l'ottenimento di un profitto per sé o per altri oppure causare danno ad altri.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Referenti dell'ASC potrebbero introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o permanere contro la volontà dell'amministratore del sistema (ad esempio monitorweb, sintesi, sistema informatico dell'Istituto di Credito), oppure acquisire, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere profitto o danneggiare altri, con vantaggio o coinvolgimento dell'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*

- la procedura esistente è quella prevista dal D.P.S. (Documento Programmatico della Sicurezza).

Essa prevede in particolare che la sicurezza sia determinata attraverso l'assegnazione di una password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici dell'Azienda.

Con questa procedura si intende prevenire gli accessi anonimi avendo la tracciabilità dei vari log all'interno. In questo modo, oltre alla sicurezza interna, si interviene anche sul possibile utilizzo di sistemi informatici e telematici dell'ASC per accedere abusivamente ad altri sistemi esterni: tale utilizzo resterebbe infatti "tracciato", nel senso che si potrebbe risalire alla persona che lo ha messo in atto.

- Altra procedura prevista dal DPS consiste nella consegna ad ogni dipendente di una serie di regole inserite nelle linee guida (del DPS stesso) per l'utilizzo dei sistemi informatici. Gli articoli di seguito intendono far comprendere la delicatezza di password e codici che determinano l'accesso a dati:

- **User ID:** la propria User ID, una volta assegnata dal Responsabile Informatico, non deve essere comunicata ad altri. Dopo sei mesi di inutilizzo la User ID viene disabilitata automaticamente.

- **Password:** le password di autenticazione dell'utente devono essere a conoscenza esclusivamente dell'utente stesso e devono essere sostituite almeno ogni tre mesi. Le password verranno modificate autonomamente dall'utente a seguito di un avviso che il sistema operativo invierà automaticamente ogni tre mesi.

- Nel DPS la responsabilità della amministrazione delle password e dei controlli sugli accessi e sull'utilizzo dei sistemi informatici e telematici è affidata in termini generali al Presidente.
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

Reato

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere

un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisizione o la produzione o la riproduzione o l'importazione o la diffusione o la comunicazione o la consegna o la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- la finalità:
- di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico,
- di causare danneggiare illecitamente le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
- di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici**Esempi di possibile realizzazione di reato**

- si può pensare alla diffusione, da parte di dipendenti o collaboratori dell'ASC, di software del tipo virus, oppure all'utilizzo di apparecchiature che interferiscono con la rete interna o esterna per bloccarne l'utilizzo a danneggiarne il funzionamento.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

· Protocolli già in essere:

- Particolare attenzione è posta nel software antivirus e nel suo aggiornamento: aggiornamento giornaliero del server che aggiorna le macchine client alla loro accensione;
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

Reato**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure
 - l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
 - la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali comunicazioni.
- Si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Dipendenti o collaboratori dell'ASC potrebbero utilizzare sistemi telematici aziendali per intercettare illecitamente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico esterno o intercorrenti tra più sistemi esterni.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*

- la procedura in essere non è mirata a prevenire direttamente la possibilità di crimini di questo tipo, cosa altamente difficile con le strutture a disposizione dell'Azienda. In forma indiretta, vi è tuttavia la seguente procedura che scoraggia reati di questo tipo: esistenza di un continuo monitoraggio (log) che permette la rintracciabilità di eventuali azioni criminose. I log vengono conservati all'interno del sistema secondo le modalità di legge.
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

Reati

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena, e della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, e punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa fattispecie non costituisce un'area di rischio di reato o prefigura un'area di rischio da considerarsi irrisoria

Reato

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte di un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica,
- la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, oppure
- la finalità di arrecare ad altri danno.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

PARTE SPECIALE C

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Attività/Processi organizzativi sensibili

- atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte dell'ASC;
- nomina della figura di direzione generale da parte del Consiglio di Amministrazione;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Componenti dell'Assemblea Consortile
- Presidente e Membri del Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabili di Area interessati

Protocolli di controllo specifici

· Protocolli già in essere:

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda;
- Pieno rispetto dello Statuto Aziendale
- Pieno rispetto del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni), che prevede approfonditi controlli dei requisiti dei partecipanti alle gare d'appalto in funzione antimafia (art. 247), ed anche dei membri della Commissione giudicatrice dei partecipanti.
- Rispetto del *Regolamento di Organizzazione*;
- Rispetto del *Regolamento per la ricerca e la selezione del personale*
- Rispetto del *Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia*;
- Riguardo al pagamento di fornitori vengono adottate procedure vincolanti, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010.

PARTE SPECIALE D

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi

interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta dell'ASC, questa fattispecie di reato non costituisce area di possibile rischio per l'Azienda.

Solo in relazione alla possibile **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)** sussiste un remoto e marginale rischio di possibile reato. La gestione del flusso di denaro contante e di piccola cassa all'interno dell'ASC, effettuata sotto la responsabilità del Responsabile Area Economico Amministrativa e dagli impiegati amministrativi, riguarda per la gran parte denaro proveniente dalle banche o dall'Amministrazione Postale; consideriamo quindi queste due provenienze sicure dal punto di vista della autenticità della moneta acquisita. Non vi sono altre attività per le quali viene introitato contante.

Reato

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- è possibile che nell'espletamento di attività amministrative si faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ricezione ed emissione di fatture / note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere (in particolare contratti d'appalto ed affitto)
- Richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati amministrativi

Protocolli di controllo specifici

- Protocolli già in essere:
 - Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda;

Reato

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e punito con la reclusione

da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale industriale.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la possibilità di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale,
- la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, oppure
- l'uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati,
- la contraffazione o l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, oppure
- l'uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- È possibile che vengano utilizzati i loghi (segni distintivi) di partner istituzionali (Regione, Provincia e Comuni) o di partner di progetto (Comuni, cooperative, associazioni, altri enti) in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa
- Attività di comunicazione esterna e marketing

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabili d'Area
- Responsabili di Servizio

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda;

PARTE SPECIALE E

***Delitti contro l'industria e il commercio* (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001)**

Reati

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un documento all'industria nazionale, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, e punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, e punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Riguardo ai reati sopra indicati, considerato che l'ASC

- non ha tra le proprie attività vendita di prodotti industriali né cose mobili, opere d'ingegno o prodotti agro alimentari
- che l'offerta dei propri servizi di natura sociale, socio assistenziale ed eventualmente socio sanitaria è regolata da appositi contratti di servizio e/o dalle regole regionali attraverso il sistema di accreditamento
- che l'offerta di servizi a favore di Comuni non soci dell'Azienda o soggetti privati costituisce un volume esiguo e residuale

si ritiene non sussista un'area di rischio sensibile in relazione a possibili comportamenti scorretti in campo commerciale o della concorrenza.

PARTE SPECIALE F

Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

Reati

False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti
- la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori e al pubblico;

- da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;
- l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni
- omissione informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene,
- nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico,
- in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,
- da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società,
- l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
- il cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore a 5%, o del patrimonio netto non superiore 1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Esiste la possibilità che in documenti contabili dell'Azienda, o in altri documenti contenenti comunicazioni sociali dirette ai portatori di interesse vengano determinate poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione dell'Azienda oppure vengano esposti fatti non veri o vengano omesse informazioni dovute riguardo all'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Costruzione e redazione di:

- bilancio d'esercizio;
- relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione);
- altre comunicazioni sociali (in particolare Piano Programma e bilancio pluriennale di previsione previsti dal DPR 902/86 denominato *Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali*).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Componenti del CdA
- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Consulenti in materia di Bilancio e fiscalità
- Revisore dei conti

Protocolli di controllo specifici

· *Protocolli già in essere:*

- Controllo delle diverse poste di bilancio da parte del revisore incaricato.
- Costruzione del bilancio con commercialista esperto incaricato formalmente dalla direzione generale dell'Azienda.

- Adozione del sistema di controllo di gestione, che permette una verifica puntuale e continua dei budget assegnati alle Aree.

Reato

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- attestazione del falso oppure occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
- da parte dei responsabili della revisione,
- con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
- secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse,
- al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Il Revisore dei Conti dell'ASC potrebbe attestare il falso o nascondere informazioni riguardo alla situazione dell'Azienda per avvantaggiare l'Azienda stessa.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- redazione delle relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Revisore dei Conti

Protocolli di controllo specifici

· Protocolli già in essere:

- Il revisore è nominato dai soci (non dal C.d.A. o dalla Direzione).
- Il revisore deve risultare tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

Reato

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'impedimento o l'ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione,
- attribuite legalmente ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione,
- da parte degli amministratori,
- mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici,
- la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Gli Amministratori – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori – potrebbero non assolvere alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo dell'Azienda da parte di soci, di altri organi sociali o della società di revisione mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico

Reati

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti,
- al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva oppure
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Rispetto ai reati suindicati il rischio è residuale o pressochè nullo in quanto:

- l'entità del Capitale Sociale è esigua, e le modalità relative alla restituzione dei conferimenti sono previste dallo Statuto (art...) e non soggette alle decisioni degli Amministratori.
- L'ASC non ha obiettivi di produzione di profitto (senza fini di lucro) bensì la produzione di servizi a favore dei cittadini. La finalità esplicita dal punto di vista economico è il pareggio del bilancio, non la costituzione di utile.

Reato

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote della società o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge,
- arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Non esiste rischio di reato, poiché le quote sociali non vengono acquistate o sottoscritte ma, sulla base delle regole stabilite dallo Statuto, vengono determinate annualmente, con criterio matematico, in base al numero di abitanti di ciascun comune socio e in base all'impegno finanziario assunto da ciascun Comune socio collegato ai servizi effettivamente resi dall'Azienda.

Reati

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Rispetto ai reati suindicati il rischio è pressochè nullo in quanto:

- 1) l'entità del Capitale Sociale è esigua,
- 2) l'ASC non è un'azienda quotata e per la quale non esistono specifiche autorità di vigilanza definite per legge riguardo alla gestione contabile e societaria.
- 3) Circa la illecita influenza sull'Assemblea si ritiene poco probabile che possa realizzarsi **nell'interesse dell'azienda stessa**, interesse che costituisce elemento fondamentale ai fini dell'applicazione del D.Lgs.231/01.

PARTE SPECIALE G

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

Reati

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di

minori degli anni diciotto, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono le stesse dei due articoli precedenti, con la specificazione che tali elementi valgono anche nel caso in cui il materiale pornografico consiste in immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di minorenni.

Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati non costituiscono delle reali aree di rischio **all'interno dell'Azienda**.

Tuttavia ASC intende esplicitare che il Codice Etico e di comportamento prevede l'obbligo per tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto nel corso dell'attività professionale ed in particolare i destinatari dei servizi e degli interventi, ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.

Quindi:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda **l'esterno dell'Azienda**, vale a dire i soggetti collaboratori esterni ed i fornitori, ASC prevede di inserire all'interno di ciascun contratto, convenzione o documentazione formale che regola i rapporti fra le parti l'impegno esplicito da parte del partner.

In termini generali, al pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicate nell'attività svolta:

- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza dei lavoratori.

PARTE SPECIALE H

Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro(art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 15 anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di lesioni di una o più persone unita, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

La lesione personale è **grave** (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima** (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Esempi di possibile realizzazione di reato

· a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, o nel contesto e negli ambienti di lavoro riferiti alla sede dell'ASC

Attività/Processi organizzativi sensibili

· sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla Legge 81/2008. In ogni caso, in relazione all'oggetto sociale e alla natura delle attività svolte, i Processi che vengono individuati come maggiormente sensibili e prioritari sono collegati all'inserimento di tirocinanti in contesti di lavoro esterni all'ASC.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente
- Direttore Generale
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Protocolli di controllo specifici

· *Protocolli già in essere:*

- l'ASC possiede il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** così come previsto D.Lgs. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo. Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno dell'ASC, nella quale sono specificati:
 - ✓ la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione,
 - ✓ la descrizione delle attività presenti,
 - ✓ l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione,
 - ✓ l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione,
 - ✓ la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento,
 - ✓ l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori,
- ASC promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)** che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Il presente documento analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze che si manifestano presso la sede dell'ASC tra le attività della committenza e le imprese che agiscono all'interno della stessa per lavori ricevuti in appalto.

PARTE SPECIALE I

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

Reati**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,

ricevere od occultare, e punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena e della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto e di particolare tenuta. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e imputabile o non e punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena e aumentata quando il fatto e commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena e diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, e punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena e aumentata quando il fatto e commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena e diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta dall'ASC questa fattispecie di reato costituisce un'area di possibile rischio remoto o estremamente marginale.

Infatti la quasi totalità delle risorse economiche gestite da ASC proviene da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Fondazioni di notoria fama: tali provenienze è da considerare sicura da possibili rischi che tali risorse provengano da delitti o attività illecite.

Il rischio residuale può derivare da:

- pagamenti derivanti dalla compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi
- possibili sponsorizzazioni e/o donazioni

Nella prima ipotesi l'entità dei pagamenti risulta di entità così contenuta da non configurare alcun rischio significativo di ricettazione, e dunque di possibile attività di riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita.

Riguardo alle possibili sponsorizzazioni e donazioni il rischio è solo ipotetico in quanto non si sono verificate fino ad oggi simili circostanze.

Nel caso sarebbe da fare riferimento a:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Rispetto della Legge 136/2010 denominata *Piano straordinario contro le mafie, nonche delega al Governo in materia di normativa antimafia* (in particolare l'art. 3, intitolato "tracciabilità dei flussi finanziari").

PARTE SPECIALE L

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633

... mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena e della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici**Esempi di possibile realizzazione di reato**

- esiste la possibilità che libri, articoli o altre opere protette vengano pubblicate sul sito dell'ASC

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione della comunicazione organizzativa e più in particolare nella gestione del sito internet dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale e staff della Direzione
- Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- *Protocolli integrati:*
 - Definizione di incarico formale per la gestione del sito internet

Reato**Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa fattispecie di reato, avendo fra le sue condizioni di realizzazione la produzione di un profitto o l'utilizzo a scopo commerciale o imprenditoriale, non costituisce area di possibile rischio per l'ASC

Reato

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

E punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
1. f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.*
Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle, misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

E punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente, in tutto o in parte, oppure
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di:
 - un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del, noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali,
 - videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
 - ritrasmette o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione;
 - introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto
 - fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo attrezzature, prodotti o componenti oppure prestare servizi utili ad eludere misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ("tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che,

- nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”);
- rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies (“informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi), oppure mettere in circolazione o diffondere opere da cui siano state rimosse tali informazioni.
 - compiere gli stessi atti di cui ai primi due punti con opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, oppure promuovere ed organizzare le attività di cui ai primi due punti.

Riguardo al caso specifico relativo all'utilizzo di immagini scaricate da internet, si ricorda che, in base all'art. 90 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni:

“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1. il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2. la data dell'anno di produzione della fotografia;
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva [...], a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore”.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- è possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari dei servizi dell'ASC parti di testi (libri o articoli) protetti da diritti d'autore;
- è possibile che per volantini o materiale promozionale dell'ASC, destinato ad essere distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto d'autore;
- esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d'autore siano utilizzati per accompagnare video autoprodotti, e che questi video vengano distribuiti o venduti pubblicamente;
- in occasione di eventi pubblici (feste, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d'autore.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione
- attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda
- attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa
- organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale e staff della Direzione
- Responsabili d'Area e dei Servizi

Protocolli di controllo specifici

· *Protocolli già in essere:*

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

Reati

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 21, della presente legge.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- non comunicare alla SIAE, da parte di ai produttori o importatori, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta dall'ASC, questa fattispecie di reato non costituisce area di possibile rischio per l'Azienda.

PARTE SPECIALE M

Altri reati (art. 25 quater, quater.1, sexies, novies del D. Lgs. 231/2001)

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/01)

Reati

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

L'ASC valuta come **molto contenuto e pressochè inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati**, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Tuttavia si ritiene di esplicitare le forme di prevenzione di queste fattispecie di reato:

- per quanto riguarda il contesto interno si fa riferimento ai principi del Codice Etico
- per quanto riguarda il contesto ed i rapporti con organizzazioni e soggetti esterni, la GLOBAL WORK si impegna ad acquisire informazioni e documentazione circa le organizzazioni già non diversamente regolate da norme o registri che comprovino la loro affidabilità e correttezza;

Il reato riguardante pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del D.Lgs. 231/01)

Reato**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di

mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

L'ASC ritiene che in considerazione della tipologia di servizi e di attività svolte, **non esista possibilità di rischio** connesso a questa fattispecie di reato.

I reati riguardanti gli abusi di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01)

Reati

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. (Comma aggiunto dall'art. 1 del DLgs 101 del 2009)

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). (Articolo così sostituito dall'art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del

colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. (Comma aggiunto dall'art. 1 del DLgs 101 del 2009) (Articolo così sostituito dall'art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto l'ASC non è un'impresa quotata.

Il delitto riguardante l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies del D.Lgs. 231/01)

Reato

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con l'Azienda.

La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata da una specifica ed esplicita indicazione all'interno del codice etico e di comportamento dell'ASC

Esempi di possibile realizzazione di reato

- esiste la possibilità che operatori dell'ASC inducano a commettere tale reato persone – utenti interessati da procedimento davanti alle autorità giudiziarie minorili o ordinarie

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabile Area Minori

Protocolli di controllo specifici

- Protocolli già in essere:
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.